SENATO DELLA REPUBBLICA

- XIII LEGISLATURA -

9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

14° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 MARZO 1997

Presidenza del presidente SCIVOLETTO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1863) Classificazione delle carcasse bovine in applicazione di regolamenti comunitari (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Presidente Pag . 2, 3, 4 e passim
Antolini (Lega Nord-per la Padania indip.) 8, 11
BIANCO (Lega Nord-per la Padania indip.)8, 14
Borroni, sottosegretario di Stato per le risor-
se agricole, alimentari e forestali 4, 5, 6 e passim
Cusimano (<i>AN</i>)
Fusillo (PPI)
GERMANÀ (Forza Italia) 4, 5, 7 e passim
Magnalbò (AN)
PETTINATO (Verdi-l'Ulivo), relatore alla
Commissione 4, 5, 6 e passim
Reccia (AN)9, 13
SARACCO (Sin. Deml'Ulivo)

I lavori hanno inizio alle ore 15,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1863) Classificazione delle carcasse bovine in applicazione di regolamenti comunitari

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1863.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta del 4 febbraio scorso. Ricordo che sono stati presentati cinque emendamenti, quattro dal Governo, riformulati in seguito all'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti, e uno dai senatori Germanà, Bucci e Minardo.

Do lettura del parere della Giunta per gli affari europei:

«La Giunta, esaminato per quanto di competenza il provvedimento in titolo osserva che:

all'articolo 1 occorre unificare i commi 1 e 2 riformulandoli in un testo che si limiti a identificare nei tecnici classificatori di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 6 maggio 1996, n. 482, gli agenti incaricati di identificare mediante marchiatura o etichettatura le carcasse o mezzene di bovini adulti classificate ai sensi del Regolamento n. 1186/90;

all'articolo 3 è opportuna una modifica che sanzioni direttamente l'inosservanza della normativa comunitaria in oggetto.

All'accoglimento di tali osservazioni la Giunta condiziona il proprio parere favorevole, prendendo atto che esse sono già state formalizzate presso la Commissione di merito mediante la presentazione di apposite proposte emendative del Governo».

Do lettura dei pareri espressi dalle Commissioni 1^a e 2^a sul testo e sugli emendamenti:

«La 1ª Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, rilevando che l'articolo 1, comma 1, ha un contenuto pleonastico, in quanto i regolamenti comunitari sono direttamente applicabili nell'ordinamento interno. In ordine all'articolo 3, le sanzioni ivi previste non si riferiscono all'inosservanza del regolamento comunitario, ma alle norme contenute nel disegno di legge, mentre il sistema sanzionatorio corretto dovrebbe riferirsi direttamente alle disposizioni comunitarie. D'altra parte, non sono previste sanzioni per l'inosservanza del regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 2, ciò che invece sarebbe quanto mai opportuno.

La 1ª Commissione, esaminati gli emendamenti 1.1 (n.t.), 2.1, 3.1 (n.t.), 3.2 e 3.3 al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole».

«La Commissione giustizia, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

La Commissione giustizia, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1 e 2.1.

Esprime viceversa parere non favorevole sull'emendamento 3.1, nella parte in cui non risulta prevista una graduazione della sanzione con riferimento alle diverse ipotesi prospettate, che appaiono di diversa gravità (violazione dell'obbligo di identificazione e classificazione, e utilizzo di marchiature o etichettature di tipo non regolamentare).

Esprime parere favorevole sull'emendamento 3.2, richiamato tuttavia quanto al punto che precede anche in logica di complessiva armonizzazione delle sanzioni.

Esprime infine parere non favorevole sull'emendamento 3.3, in ragione della atipicità della sanzione prevista, ritenuta peraltro di rilevante gravità anche in ragione della non prevista reversibilità.

Si ricorda la necessità della individuazione, nell'ambito del disegno di legge o del regolamento di cui all'articolo 2, dell'autorità competente alla irrogazione delle sanzioni previste all'articolo 3».

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli.

Art. 1.

(Classificazione e marchiatura delle carcasse)

- 1. In conformità alle previsioni del regolamento (CEE) n.1186/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, che estende il campo di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti, tutte le carcasse e mezzene di bovini adulti macellati negli stabilimenti riconosciuti a norma del decreto legislativo 18 aprile 1994, n.286, e successive modificazioni, denominati di seguito «stabilimenti», sono classificate in base alle disposizioni previste dal regolamento (CEE) n.1208/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, e successive modifiche ed integrazioni, dalla presente legge e dal relativo regolamento di attuazione
- 2. La identificazione delle carcasse o mezzene classificate ai sensi del comma 1 avviene mediante marchiatura o etichettatura che indica la categoria di appartenenza, le classi di conformazione e lo stato di ingrassamento di esse, secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 344/91 della Commissione, del 13 febbraio 1991, e successive modifiche ed integrazioni, ad opera dei tecnici classificatori di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 6 maggio 1996, n. 482.

3. La rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse o mezzene classificate è effettuata dai titolari degli stabilimenti di cui al comma 1 e dagli altri soggetti indicati dalla specifica normativa comunitaria, che provvedono altresì alla trasmissione dei dati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento.

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. Le carcasse o mezzene di bovini adulti macellati negli stabilimenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modificazioni, e classificate ai sensi del regolamento (CEE) n. 1186/90 del Consiglio del 7 maggio 1990, sono identificate mediante marchiatura o etichettatura ad opera dei tecnici classificatori di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 6 maggio 1996, n. 482, secondo le modalità previste dal regolamento (CEE) n. 344/91 della Commissione del 13 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, e dalla presente legge».

1.1 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

BORRONI, sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento.

PETTINATO, relatore alla Commissione. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.1.

GERMANÀ. Vorrei sapere qual è la parte della carcassa che deve essere marchiata: non la vedo indicata, mentre riterrei opportuno farlo per evitare eventuali truffe, realizzabili magari con l'apposizione sulla medesima carcassa di quattro o cinque marchi.

PETTINATO, relatore alla Commissione. Senatore Germanà, l'obbligo della marchiatura si riferisce ai momenti dell'ingresso e dell'uscita dagli stabilimenti e non alla fase della commercializzazione in dettaglio. Una volta assolto in partenza tale obbligo, la sola alternativa sarebbe quella di dipingere interamente la carcassa.

GERMANÀ. Ritengo che sarebbe sufficiente indicare per la marchiatura, per esempio, la terza costa o la parte destra del cranio; altrimenti di una carcassa se ne possono fare anche trenta.

PETTINATO, *relatore alla Commissione*. Il problema sarebbe più grave per l'etichettatura, che è esterna rispetto alla carcassa. Qui ci si riferisce a un momento preciso, quello della marchiatura; una volta assolto tale obbligo in un punto qualsiasi della carcassa, credo non si pongano problemi.

BORRONI, sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali. Senatore Germanà, il problema del controllo si pone nel momento in cui la carcassa viene marchiata, e qualunque sua parte è idonea a tale scopo.

PETTINATO, *relatore alla Commissione*. Ricordo che la norma si riferisce a carcasse o mezzene nella loro interezza e non al momento del frazionamento.

BORRONI, sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali. Il problema non è il punto in cui viene applicato il marchio, ma la sua falsificazione.

GERMANÀ. Specificare con precisione la parte della carcassa dove apporre il marchio costituisce secondo me una necessità.

PRESIDENTE. La volontà del legislatore è quella di adeguarsi alla normativa comunitaria, in questo caso al regolamento CEE n. 344/91; proprio il rinvio a tale normativa costituisce la garanzia del nostro adeguamento.

PETTINATO, relatore alla Commissione. Ritengo che l'osservazione del Presidente sia molto interessante e corretta. Se faccio riferimento alle mie rare frequentazioni dei macelli e degli stabilimenti, ricordo che le carcasse e le mezzene scorrono appese lungo dei binari che si trovano in alto. Il punto dell'apposizione della marchiatura, quindi, è quasi obbligato, ed è grosso modo all'altezza del braccio di chi fa il controllo. Modificare con una precisazione del genere la norma francamente mi sembra eccessivo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1 nel nuovo testo presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 2.

(Regolamento di attuazione)

- 1. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce le modalità, i limiti e le procedure relative:
- a) al tipo di marchiatura o etichettatura da utilizzare per la classificazione delle carcasse, ai sensi dell'articolo 1, comma 2;

b) ai criteri per la individuazione dei soggetti obbligati ed ai metodi per la rilevazione dei prezzi, nonchè alle procedure per la diffusione dei relativi dati.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «comma 2» con le altre: «comma 1».

2.1 IL GOVERNO

BORRONI, sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento.

PETTINATO, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole all'emendamento in esame che è di natura esclusivamente tecnica.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 3.

(Sanzioni)

- 1. Salvo che il fatto non costituisca reato, il tecnico classificatore o il titolare dello stabilimento che viola le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
- 2. Salvo che il fatto non costituisca reato, chi viola le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Salvo che il fatto non costituisca reato, il tecnico classificatore o il titolare dello stabilimento che viola l'obbligo della identificazione e di classificazione delle carcasse e mezzene di bovini adulti macellati previsto dalla normativa comunitaria, o utilizza una marchiatura o etichettatura diversa da quella prevista dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni».

3.1 (Nuovo testo)

14° RESOCONTO STEN. (5 marzo 1997)

Al comma 2, sostituire le parole: «comma 3» con le altre: «comma 2».

3.2 IL GOVERNO

Aggiungere il seguente comma:

«3. Salvo che il fatto non costituisca reato, il tecnico classificatore che effettua errate valutazioni riscontrate tali dagli organi di controllo all'uopo preposti, è punito con il ritiro del tesserino di abilitazione alla classificazione delle carcasse o mezzene di bovini adulti».

3.3 Germanà, Bucci, Minardo

BORRONI, sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali. Signor Presidente, do per illustrati entrambi gli emendamenti presentati dal Governo.

GERMANÀ. Signor Presidente, il mio emendamento è strettamente correlato con l'emendamento 3.1 nel nuovo testo presentato dal Governo.

Trovo strano che la Commissione giustizia, nel parere espresso sull'emendamento che ho presentato, ritenga «di rilevante gravità» la sanzione prevista, quando noi, in quanto componenti della Commissione agricoltura e produzione agroalimentare, siamo chiamati a valutare il danno arrecato da una identificazione non veritiera, quindi da una falsa identificazione della carcassa effettuata da un tecnico. Non credo che il tecnico classificatore che rilasci una dichiarazione non veritiera possa essere punito con una semplice sanzione amministrativa che preveda il «pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni», perchè per chi collabora a perpetrare queste truffe alla CEE tali sanzioni sono del tutto irrisorie: sappiamo bene infatti che sono in gioco importi di notevole entità. Quindi, definire «atipica» la sanzione prevista dal mio emendamento 3.3 (come riportato nel citato parere della 2ª Commissione permanente) significa non volersi svincolare da consuetudini che hanno mostrato di non poter produrre risultati nella prevenzione delle frodi. Si deve invece arrivare finalmente a dare un indirizzo serio alla soluzione del problema affinchè si possa smettere di giocare «a guardie e ladri» perchè, sia che vincano le une che gli altri, siamo sempre noi a perdere perchè siamo sempre noi a pagare.

In conclusione, ritengo opportuno mantenere l'emendamento 3.3 presentato insieme ai colleghi Bucci e Minardo anche se quanto in esso previsto può sembrare alla Commissione giustizia «atipico», perchè ritengo che introduca l'unico sistema valido per cercare di evitare queste truffe perpetrate ai danni della CEE. Nella sua formulazione si potrebbe forse sostituire l'espressione «errate valutazioni» con l'altra «valutazioni non veritiere». Ancor meglio, si potrebbe cercare di trovare un compromesso tra l'elemendamento 3.1, nel nuovo testo, e l'emendamento 3.3 prevedendo la sospensione o l'interdizione per almeno cinque anni

dall'albo professionale dei tecnici classificatori che hanno violato le norme. In caso contrario non otterremo i risultati che la Commissione si prefigge di raggiungere.

ANTOLINI. Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento 3.3 per le rilevanti ragioni testé precisate dal collega Germanà.

BIANCO. Signor Presidente, anch'io intendo apporre la mia firma all'emendamento 3.3 per le stesse motivazioni poc'anzi esplicitate.

FUSILLO. Signor Presidente, io credo che non sia sufficiente prevedere una sanzione pecuniaria, perchè se alle spalle di una certa operazione vi è un interesse forte non esiste pena pecuniaria che possa bloccarne l'attuazione. Inviterei quindi sia il Governo che il relatore a riflettere sulla proposta modificativa avanzata per cercare di eliminare la possibilità che si verifichi un'ipotesi del genere.

PETTINATO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.1 nel nuovo testo, nonostante la contrarietà della 2ª Commissione permanente che ritiene che l'ampiezza della formula tra il minimo e il massimo della sanzione prevista non consenta una gradualità idoneamente correlata alla diversa gravità delle violazioni: sostanzialmente non sarebbe soddisfatta l'esigenza di pene sufficientemente variabili nell'ambito di un minimo e di un massimo, che pure presenta un margine abbastanza ampio.

Esprimo inoltre parere favorevole sull'emendamento 3.2 teso ad operare una modifica di tipo tecnico.

Esprimo invece parere contrario sull'emendamento 3.3 per considerazioni che forse può essere utile rassegnare alla Commissione. Le cosiddette «errate valutazioni» (anche se riformulate come «valutazioni non veritiere») del tecnico classificatore, infatti, sono già comprese nella violazione dell'obbligo di identificazione e classificazione punito dal comma 1 dell'articolo 3. Il riferimento che faceva il senatore Germanà alle possibili azioni truffaldine ai danni della CEE è certamente serio, ma non tiene forse conto del fatto che azioni di questo tipo configurano sicuramente figure autonome di reato in cui il tecnico assume la veste di concorrente. Quindi, la possibilità di una punizione più grave in rapporto alla possibile truffa in sede comunitaria è già prevista dal provvedimento nella dizione «salvo che il fatto non costituisca reato», contenuta nel testo originario ma anche nell'emendamento sostitutivo 3.1 nel nuovo testo presentato dal Governo.

Aggiungo poi che mi sembrano pienamente condivisibili le valutazioni espresse dalla Commissione giustizia in rapporto alla «atipicità della sanzione prevista» dall'emendamento 3.3, «ritenuta peraltro di rilevante gravità anche in ragione della non prevista reversibilità», anche se sarebbe stato forse più ragionevole prevedere un termine di sospensione dell'abilitazione. Ritengo comunque che una norma di questo tipo interferisca con quelle che regolano l'esercizio delle professioni: infatti si

determinerebbe la necessità di un ulteriore intervento sotto il profilo procedurale (con riferimento a professionisti iscritti ad ordini professionali, come i medici veterinari) in quanto la norma interferirebbe con le sanzioni disciplinari già previste, che in ogni caso dovrebbero essere approvate dall'organo di competenza. Insomma, nascerebbero dei problemi di coordinamento con le norme previste dagli ordinamenti professionali, e questo provvedimento sotto tale profilo potrebbe andare a confliggere con esse.

Proporrei invece – sempre in caso di violazione e se il tecnico è iscritto a un ordine professionale – di prevedere una segnalazione all'organo professionale competente per l'azione disciplinare.

BORRONI, sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali. Il senatore Pettinato mi ha prevenuto, esplicitando proprio quanto stavo per suggerire; il Governo si riconosce quindi nelle considerazioni testé espresse dal relatore.

Insisto anch'io sul fatto che nell'emendamento 3.1 presentato dal Governo è riportata in modo inequivocabile l'espressione «salvo che il fatto non costituisca reato», peraltro presente anche nel testo originario, altrimenti la questione si configurerebbe in modo diverso. Se poi si intende introdurre un elemento di dissuasione ancora più forte, il Governo dichiara di condividere l'ultima proposta avanzata dal relatore.

RECCIA. Vorrei sapere cosa accade se ci si trova sprovvisti di quelli che sono gli strumenti tecnici per compiere la classificazione delle carcasse o delle mezzene di bovini adulti macellati negli stabilimenti riconosciuti a norma del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286. La norma stabilisce che le carcasse o le mezzene sono identificate mediante marchiatura o etichettatura ad opera dei tecnici classificatori di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 6 maggio 1996, n. 482; l'articolo 3 stabilisce poi che, salvo che il fatto non costituisca reato, il tecnico o il titolare è punito con la sanzione amministrativa. Quindi il soggetto che utilizza una marchiatura o una etichettatura diversa da quella prevista viene punito; ma nel caso in cui il soggetto non disponga dello strumento tecnico necessario per applicare in modo compiuto la norma in questione, le carni rimarrebbero tutte all'interno dei macelli?

PETTINATO, relatore alla Commissione. Senatore Reccia, l'obbligo dell'identificazione e della classificazione corrisponde ad esigenze legate all'accesso sui mercati. Infatti, l'identificazione avviene secondo una serie di categorie che vengo ad elencare: carcasse di giovani animali maschi non castrati di età inferiore a due anni, carcasse di animali maschi castrati, carcasse di altri animali maschi non castrati, carcasse di animali femmine che hanno già figliato, carcasse di altri animali femmine. La classificazione è il frutto di una valutazione relativa alla conformazione e allo stato di ingrassamento.

Sostanzialmente, quindi, la violazione che si paventa e che si cerca di prevenire con la norma è quella di una identificazione delle carcasse stabilimenti.

9^a Commissione

o mezzene fatta con riferimento ad una categoria invece che ad un'altra. Non c'è dunque un impedimento alla circolazione delle carcasse, c'è un effetto diverso con riferimento al mercato sui costi e sui prezzi, fermo restando che nessuno stabilimento e nessun organo di controllo consentirà l'uscita dagli stabilimenti di carcasse o di mezzene che non siano state identificate e quindi marchiate ed etichettate. Gli errori eventuali o le valutazioni in malafede rispetto alla classificazione possono essere accertati in momenti successivi durante la circolazione sul mercato o an-

FUSILLO. Io sono favorevole alla proposta del relatore, anche se ritengo che si possa adottare una formulazione più incisiva.

che direttamente, ma questo non blocca l'uscita delle carni dagli

CUSIMANO. Anch'io giudico favorevolmente la proposta del relatore, ma chiedo che venga contemplata esplicitamente la possibilità di irrogare delle sanzioni disciplinari quali la sospensione o la revoca dell'abilitazione professionale.

GERMANÀ. Signor Presidente, a mio avviso si dovrebbe operare un distinguo tra la classificazione non veritiera, che non comporta solo truffe a danno della CEE ma anche dei rischi sanitari per i cittadini in seguito alla possibilità di introdurre in Italia carni non controllate in un momento così delicato come quello che stiamo vivendo, e l'errata valutazione da parte del tecnico intesa come errore umano.

Potrei non insistere per la votazione dell'emendamento 3.3 purchè il testo del Governo sia reso più rigoroso dell'attuale.

PETTINATO, relatore alla Commissione. Senatore Germanà, il problema potrebbe essere superato se si dicesse: «Della violazione accertata, quando il tecnico classificatore sia iscritto ad un albo professionale, è data notizia all'ordine professionale competente, per la irrogazione delle sanzioni disciplinari, che nei casi più gravi possono consistere nella sospensione o nella revoca dell'abilitazione professionale». In questo modo lasceremmo all'ordine professionale la valutazione della gravità del caso, ma introdurremmo anche la previsione di pesanti sanzioni per le violazioni più gravi, che possono giungere fino alla sospensione o alla revoca dell'abilitazione professionale.

Una norma di questo genere sarà applicata non solo dagli organi professionali ma anche dal magistrato in materia penale. Mi sembra che in questo modo la previsione sia più che esauriente.

PRESIDENTE. Ritengo che questa riformulazione colga lo spirito della proposta emendativa presentata dal senatore Germanà.

CUSIMANO. Vorrei osservare che la dizione proposta dal relatore mi convince, perchè non dobbiamo garantire solo l'autonomia ma anche la possibilità del contraddittorio: non si può condannare qualcuno senza prevedere un contraddittorio. Si dovrebbe però aggiungere qualcosa. In-

fatti nell'emendamento 3.1 ci si riferisce soltanto al soggetto «che viola l'obbligo della identificazione e di classificazione», mentre sarebbe opportuno riferirsi anche a chi effettua valutazioni non veritiere, che è un concetto diverso. Si dovrebbe prevedere, insomma, che per le valutazioni non veritiere si aggiunge quest'ulteriore sanzione.

PETTINATO, *relatore alla Commissione*. Forse basterebbe aggiungere l'aggettivo «corretta» prima delle parole «identificazione e classificazione», intendendo naturalmente corretta nel senso di conforme.

CUSIMANO. A mio avviso si dovrebbe prevedere specificamente il dolo perchè una dichiarazione non veritiera esprime un concetto diverso rispetto ad una dichiarazione non corretta. L'introduzione del concetto di dolo chiarirebbe la situazione, fermo restando che in tal modo vi sarebbero delle garanzie di salvaguardia perchè sarebbe tutelato anche chi fosse accusato di una cosa non vera.

ANTOLINI. Ricordo che in questa fattispecie non vi può essere errore perchè il tecnico che applica il marchio sulla carcassa ha visto l'animale vivo, in quanto deve certificare la salubrità della carne: può quindi affermare con certezza se si tratti di un toro, di una vacca, di una vacca di seconda o di un toro grasso. Quindi, prevedere l'errata valutazione equivarrebbe a sostenere che sia possibile che un tecnico, un veterinario si sia sbagliato ed abbia confuso, magari, un toro con una vacca. Ritengo, insomma, che difficilmente possa determinarsi un errore di questa portata. È invece importante prevedere una pena, perchè questo soggetto, ripeto, non sta valutando una carcassa morta: se sbaglia, ha sbagliato apposta.

CUSIMANO. Concordo pienamente con il collega.

MAGNALBÒ. Volevo chiedere al relatore un chiarimento. Quando al comma 1 dell'articolo 3 si afferma che chi viola le disposizioni previste «è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni», quale amministrazione dovrebbe provvedere a decidere questa sanzione? È forse opportuno precisarlo?

PETTINATO, relatore alla Commissione. Si tratta dell'autorità amministrativa competente.

FUSILLO. Signor Presidente, vorrei sapere perchè nel testo si dice «il tecnico classificatore o il titolare dello stabilimento». A mio avviso quella «o» potrebbe essere sostituita da una «e», oppure da virgole poste dopo le parole «classificatore» e «stabilimento», sottolineando il fatto che potrebbero essere soggetti alternativi o anche concorrenti.

PETTINATO, relatore alla Commissione. La mancanza della «e» non elimina la possibilità di punire il concorso nel fatto. Non sarei

comunque contrario ad aggiungere due virgole nei punti da lei indicati.

PRESIDENTE. A questo punto occorre sapere se il Governo intende accedere alle richieste di modifica avanzate relativamente all'emendamento 3.1 nel nuovo testo.

PETTINATO, relatore alla Commissione. In tal caso invito il Sottosegretario a riformulare l'emendamento.

BORRONI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura*. Sono favorevole alle modifiche proposte dal relatore e riformulo l'emendamento 3.1 nel modo seguente:

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Salvo che il fatto non costituisca reato, il tecnico classificatore, o il titolare dello stabilimento, che viola l'obbligo di identificazione e di classificazione delle carcasse e mezzene di bovini adulti macellati previsto dalla normativa comunitaria, ovvero effettua tali operazioni in maniera difforme dal vero o utilizza una marchiatura o etichettatura diversa da quella prevista dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni. Della violazione accertata, quando il tecnico classificatore sia iscritto ad un albo professionale, è data notizia all'ordine professionale competente, per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, che nei casi più gravi possono consistere nella sospensione o nella revoca dell'abilitazione professionale.».

3.1 (Nuovissimo testo)

IL GOVERNO

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1 nel nuovissimo testo presentato dal Governo.

È approvato.

L'emendamento 3.3 risulta conseguentemente assorbito. Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

RECCIA. Signor Presidente, a nome del Gruppo Alleanza Nazionale esprimo un parere sostanzialmente favorevole nei confronti del provvedimento in esame. Si tratta di un ulteriore passo avanti per quanto riguarda l'adeguamento delle norme nazionali a quelle comunitarie, con la
speranza però che l'Unione Europea non venga vista soltanto come momento di forzatura e di penalizzazione ma possa trasformarsi nel tempo
in fattore di beneficio per la comunità nazionale. Non mi riferisco ovviamente solo al provvedimento al nostro esame, la cui approvazione
costituiva un atto dovuto, ma a tutte le altre forme di obbligo cui l'Italia
è sottoposta da un regime comunitario che molte volte non risponde alle
reali esigenze della popolazione nazionale. Pertanto, nel ribadire il nostro voto sostanzialmente favorevole, invito il Governo a difendere con
più forza la nostra Italia in sede comunitaria.

GERMANÀ. Signor Presidente, colleghi, a nome del Gruppo di Forza Italia esprimo piena soddisfazione per l'opera svolta, anche perchè l'approvazione dell'emendamento da noi proposto testimonia la vera collaborazione che si è avuta in questa Commissione e che purtroppo non c'è stata in occasione del provvedimento sulla pesca a strascico. Vorrei ricordare che in quella occasione avevamo concordato di presentare in Aula un emendamento volto ad inasprire le sanzioni, ma il presidente Mancino ha ritenuto opportuno non concedermi la possibilità di farlo, quando il giorno prima sul bilancio preventivo del Senato – presentato nel gennaio 1997, anche se riguardava il 1996 – il presidente Mancino e il senatore Speroni hanno parlato per tre ore e cinquanta minuti. Spero che la nostra Commissione possa esaminare quel provvedimento e modificarlo utilizzando lo stesso principio di collaborazione.

PRESIDENTE. Senatore Germanà, per quanto riguarda tale questione posso assicurare lo stesso principio di collaborazione.

FUSILLO. Signor Presidente, colleghi, esprimo il voto favorevole del Gruppo del Partito Popolare Italiano. Esprimo inoltre un apprezzamento al relatore senatore Pettinato, che è stato in grado di operare una sintesi tra le varie esigenze che da più parti della Commissione provenivano soprattutto in relazione alla riformulazione dell'emendamento 3.1, e all'intera Commissione che ancora una volta ha dimostrato di sapere lavorare unitariamente per la tutela degli interessi del paese.

SARACCO. Signor Presidente, colleghi, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo sul provvedimento al nostro esame, apprezzando – e lo dico con molto piacere – il lavoro e anche la dialettica del senatore Pettinato come elemento di qualità che ha favorito il confluire dei più diversi contributi. Credo inoltre di dover rimarcare la non assunzione acritica e pedissequa delle indicazioni dell'Unione europea e la loro ritaratura in relazione alle esigenze concrete del nostro paese.

PETTINATO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, colleghi, nel comunicare il voto favorevole del Gruppo Verdi-L'Ulivo al provvedimento, vorrei manifestare apprezzamento per il contributo molto importante fornito dal senatore Germanà che trasmette all'esterno un monito molto severo nei confronti di un certo malcostume che affligge in generale l'agricoltura ed i suoi rapporti con le istituzioni comunitarie. Credo che l'approvazione del provvedimento al nostro esame, con la norma sanziatoria che contiene, oltre a costituire un atto dovuto per l'adempimento di un obbligo comunitario, possa contribuire – se gli organi di controllo sotto lo stimolo del Governo opereranno con determinazione in questa direzione – a prevenire eventuali truffe.

Ringrazio i colleghi per la collaborazione e confermo il voto favorevole del Gruppo Verdi-L'Ulivo.

BIANCO. Signor Presidente, colleghi, un breve intervento per dire che con il disegno di legge che ci apprestiamo a votare risulta chiaro che il Governo intende superare lo stato di inadempienza ormai diffuso in Italia. In questo caso il ritardo è pari a cinque anni. Ora, è giusto attuare le disposizioni comunitarie, però l'adeguarci a questi obblighi non costituisce una giustificazione per condurre come al solito operazioni fatte apposta per accrescere il potere delle strutture ministeriali. In questo senso il disegno di legge in esame a mio parere costituisce un chiaro esempio: si capisce infatti che c'è la volontà di accentrare tutto all'interno di organismi burocratici e amministrativi la cui unica funzione è quella di consolidare il ruolo e la presenza del funzionario ministeriale. La solita storia del burocrate che si fa le leggi da solo.

Esprimo il voto favorevole del Gruppo Lega Nord-per la Padania indipendente perchè si porta a compimento l'adeguamento ad una norma comunitaria atteso da cinque anni.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16,30.